



Dott. LUIGI ZAMPAGLIONE
NOTAIO

Repertorio n. 117.775

Raccolta n. 44.864

**ATTO INTEGRATIVO E MODIFICATIVO
DELLO STATUTO DELLA "FONDAZIONE DELL'ORDINE DEGLI
INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro il giorno quattordici del mese di novembre
(14.11.2024)

In Brescia, Via Cefalonia n. 70, nell'ufficio all'ottavo piano.

Avanti a me dottor Luigi Zampaglione, notaio in Vestone iscritto al Collegio
Notarile di Brescia,

è presente la signora:

BOLDI LAURA, nata a Brescia (BS) il 24 settembre 1971, domiciliata per la
carica presso la sede della Fondazione, nella sua qualità di Presidente
della Fondazione:

**"FONDAZIONE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA
DI BRESCIA"**

con sede in Brescia (BS), Via Cefalonia n. 70, Codice Fiscale:
03622340176, iscritta alla C.C.I.A.A. di Brescia al n. 449939 R.E.A. e
numero Registro delle Persone Giuridiche Private: 1383 del 5 novembre
2001, fondazione legalmente riconosciuta con Decreto del Presidente della
Regione Lombardia n. 25673 del giorno 26 ottobre 2001,
munito degli occorrenti poteri per la sottoscrizione del presente atto come
infra meglio indicato

Detta comparente, cittadina italiana, della cui identità personale, qualifica e
poteri io Notaio sono certo,

premette

a) che con delibera in data 17 luglio 2024 di cui al verbale redatto per me
Notaio in medesima data n. 117.362/44.562 di rep., registrato a Brescia il
19 luglio 2024 al n. 35972 Serie 1T, il Consiglio di Amministrazione della
"FONDAZIONE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI
BRESCIA" ha approvato l'adozione di un nuovo Statuto allegato sotto la
lettera "B" al predetto atto;

b) che in data 24 luglio 2024 il verbale di cui sopra, unitamente agli allegati,
ivi compreso il predetto statuto adottato all'esito della riunione del Consiglio
di Amministrazione, è stato trasmesso a mezzo PEC alla Regione
Lombardia al fine di ottenerne l'approvazione ed i conseguenti deposito ed
iscrizione nell'apposto Registro delle Persone Giuridiche Private entro i
termini di legge previsti pari a 90 (novanta) giorni;

c) che in data 16 ottobre 2024, Regione Lombardia comunicava, con nota
PGP n. 1383, l'interruzione del predetto termine di 90 (novanta) giorni in
ragione della necessità di apporre allo statuto, come approvato dal
Consiglio di Amministrazione della "FONDAZIONE DELL'ORDINE DEGLI
INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA", una serie di modifiche
indicate nella predetta nota entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla
ricezione della nota stessa, e pertanto entro il termine del 15 novembre
2024;

d) che con clausola contenuta nel predetto verbale per me Notaio in data
17 luglio 2024 n. 117.362/44.562 di rep., registrato a Brescia il 19 luglio
2024 al n. 35972 Serie 1T, il Consiglio di Amministrazione deliberava altresì
di conferire "...omissis... al Presidente **BOLDI LAURA** ogni più ampio potere

Registrato a BRESCIA

il 15/11/2024

al n. 55756 Serie 1T

€. 356,00

in merito a quanto sopra deliberato e la autorizza espressamente a:

- apportare al presente verbale ed all'allegato statuto tutte le modifiche che saranno richieste dalle autorità competenti ...omissis...";

e) che pertanto, essa comparente, Ingegnere Boldi Laura, nella citata qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della "FONDAZIONE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA" è munita degli occorrenti poteri per la sottoscrizione del presente atto con il quale, in ragione della delega a lei conferita, intende modificare lo statuto della predetta Fondazione al fine di adeguarlo alle modifiche richieste dalla Regione Lombardia allo scopo di ottenerne la relativa approvazione.

Tutto ciò premesso

per costituire parte sostanziale ed integrante del presente atto

1) La comparente BOLDI LAURA, quale legale rappresentante della "FONDAZIONE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA" e su espresso mandato del Consiglio di Amministrazione della medesima,

con il presente atto

dichiara di integrare e modificare

lo statuto della "FONDAZIONE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA" come adottato dal Consiglio di Amministrazione della medesima in data 17 luglio 2024 e di cui al verbale redatto per me Notaio in medesima data n. 117.362/44.562 di rep., registrato a Brescia il 19 luglio 2024 al n. 35972 Serie 1T,

al fine di adeguarlo

alle modifiche richieste dalla Regione Lombardia con nota PGP n. 1383 del 16 ottobre 2024

allo scopo di

ottenere dalla suddetta Regione Lombardia la relativa approvazione ed i conseguenti deposito ed iscrizione nell'apposto Registro delle Persone Giuridiche Private.

In particolar modo, al fine di rispondere alle richieste pervenute dalla Regione Lombardia, la comparente dichiara che, rispetto allo Statuto approvato in data 17 luglio 2024 ed allegato sotto la lettera "B" al più volte citato verbale per me Notaio in medesima data n. 117.362/44.562 di rep., vengono apportate modifiche agli articoli 2, 8, 10, 12, 14, 15 e 19.

La comparente dichiara che rimangono invariati tutti gli altri articoli dello statuto sociale che, previa dispensa dalla lettura a me datane dalla comparente, sottoscritto dalla medesima e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la **lettera "A"**, per formarne parte sostanziale ed integrante.

2) La comparente dichiara che le modifiche come sopra adottate sono effettuate al solo fine di adeguare lo statuto alle richieste pervenute dalla Regione Lombardia e che, pertanto, non mutano le ragioni, giuridiche e non, che avevano portato all'adozione del nuovo testo dello statuto in data 17 luglio 2024. In particolare, la comparente ricorda che il nuovo statuto è stato adottato per garantire una migliore gestione della "FONDAZIONE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA", un maggior coinvolgimento dei giovani under 40, ampliare lo svolgimento delle proprie attività al fine di meglio garantire il supporto e la valorizzazione della

figura dell'ingegnere nell'ambito territoriale di attività della Fondazione (ad esempio attraverso corsi di aggiornamento e formazione, nonché stages o attività culturali).

3) Restano fermi ed invariati tutti i rimanenti patti e condizioni del più volte sopra ricordato verbale per me Notaio in medesima data n. 117.362/44.562 di rep., nonché tutti i restanti articoli dello Statuto diversi da quelli modificati con il presente atto e sopra esaustivamente indicati.

4) Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della "FONDAZIONE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA".

5) Il presente atto sconta l'imposta fissa di registro.

La comparente, nella citata qualità, delega espressamente me Notaio al deposito del presente atto e del relativo allegato presso il Registro delle Persone Giuridiche in cui la "FONDAZIONE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA" risulta iscritta, presentando la relativa istanza nonché tutti i documenti all'uopo necessari.

TRATTAMENTO DATI

Ai sensi del GDPR - Regolamento UE (2016/679), la "parte contraente" prende atto che il notaio rogante è il "titolare del trattamento" dei "dati personali" contenuti nel presente contratto (e nella sua documentazione preparatoria) e che lo stesso, in quanto libero professionista iscritto in albi o elenchi professionali, è stato autorizzato al loro trattamento, anche in mancanza del consenso della "parte", con autorizzazione di carattere generale dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali n. 4/2013 del **12.12.2013**, pubblicata in G.U. Serie Generale n. 302 del 27.12.2013.

La comparente ribadisce espressamente di dispensare me Notaio dalla lettura di quanto allegato, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura al comparente, che l'approva e con me lo sottoscrive alle ore 12.40.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a mano da me notaio su un sol foglio per due pagine intere e fin qui della presente.

FIRMATO:

LAURA BOLDI

LUIGI ZAMPAGLIONE NOTAIO

Vi è sigillo.

Allegato "A" all'atto n. 117.775 di rep. Notaio Luigi Zampaglione

Statuto della Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia

Art. 1) Costituzione

A norma degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la "Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia".

Art. 2) Sede e ambito operativo

La Fondazione ha sede legale presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia, attualmente sita in Brescia, via Cefalonia n. 70.

La Fondazione opera prioritariamente nell'ambito della Provincia di Brescia ma può operare, ai fini del raggiungimento dello scopo sociale, anche in

abiti più estesi purché nel territorio della Regione Lombardia. Pertanto, tutte le attività di cui al successivo articolo 3, strumentali al raggiungimento degli scopi perseguiti dalla Fondazione, sono e saranno svolte entro questi limiti territoriali.

Art. 3) Scopi

La Fondazione non ha scopo di lucro.

Essa ha per scopo la valorizzazione e la tutela della figura dell'Ingegnere e della sua attività, il suo costante aggiornamento tecnico-scientifico e culturale, la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione, perfezionamento, riqualificazione ed orientamento professionale in ogni ramo dell'ingegneria e comunque nelle materie e nelle tecniche oggetto della professione di ingegnere.

A tal fine può:

- a) istituire e realizzare corsi e scuole di preparazione, perfezionamento, aggiornamento e orientamento della professione, nonché corsi di formazione e qualificazione previsti dalla legislazione in materie afferenti alle competenze professionali degli Ingegneri, anche avvalendosi di consulenti esterni;
- b) promuovere e realizzare iniziative editoriali (a stampa, audiovisive, via web e su supporti di qualsiasi natura, riservandosi i diritti di copy right), tra le quali pubblicare volumi, ricerche, notiziari e periodici culturali e di varia informazione tecnica, con l'esclusione di giornali quotidiani;
- c) sostenere, anche finanziariamente, l'attività di enti (inclusi altri Ordini, prevalentemente locali, degli Ingegneri ed analoghe istituzioni) che agiscono nel campo degli studi tecnici, economici, giuridici e tributari, mediante il sostegno dell'attività da essi svolta, dei programmi scientifici documentati che tali enti si propongono di perseguire;
- d) promuovere, finanziare e realizzare - anche a mezzo di collaborazioni con soggetti pubblici e privati - convegni, riunioni, nonché seminari di studio in ogni campo dell'Ingegneria e in quelli tecnici, economici, giuridici, tributari e gestionali alla stessa inerenti;
- e) organizzare attività culturali, scientifiche, tecniche e ricreative in collaborazione con associazioni di categoria e/o enti e/o società, sia nazionali che internazionali, per la crescita culturale e professionale;
- f) promuovere, finanziare e realizzare la costituzione, conservazione ed ampliamento di una biblioteca e di una emeroteca in materie tecnico-scientifiche e giuridico-economiche di interesse per gli Ingegneri;
- g) promuovere, finanziare e realizzare la costituzione, conservazione ed ampliamento di banche dati relative a materie tecnico-scientifiche e giuridico-economiche di interesse per gli Ingegneri;
- h) promuovere relazioni culturali e scientifiche con Dipartimenti ed Istituti Universitari e di Ricerca nazionali e internazionali e con Associazioni nazionali ed internazionali;
- i) promuovere convenzioni con enti e aziende per il riconoscimento di CFP ai loro dipendenti iscritti all'albo in seguito alla formazione svolta internamente;
- j) provvedere alla tutela, alla conservazione ed eventuale distribuzione e pubblicazione dei lavori di ricerca e del materiale tecnico-scientifico di Ingegneri, di particolare interesse per la categoria e per gli istituti di ricerca Universitaria e di altri Enti Pubblici e Privati;

k) istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica. Tali borse di studio saranno rese note attraverso un bando a cui si attribuirà adeguata pubblicità. Il Consiglio di Amministrazione predisporrà un apposito regolamento che, rispettando i principi sanciti dallo Statuto, precisi ulteriormente le modalità e le condizioni di partecipazione ai concorsi, nonché i criteri e le modalità di giudizio. Il Consiglio di Amministrazione assegnerà le borse di studio con deliberazione insindacabile adottata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti;

l) promuovere e realizzare attività di ricerca tecnologica-scientifica nei campi dell'Ingegneria; raccogliere, coordinare, comparare, pubblicare informazioni e studi concernenti l'attività relativa a settori di interesse per gli ingegneri;

m) fornire adeguato sostegno organizzativo, logistico, strutturale e divulgativo a tutte le iniziative sopra specificate;

n) fornire adeguato sostegno organizzativo, logistico, strutturale e divulgativo per facilitare l'ingresso degli ingegneri nel mondo del lavoro;

o) organizzare, promuovere e sovvenzionare "Stages" e/o tirocini di Ingegneri presso società e/o enti, sia nazionali che internazionali, allo scopo di migliorare la preparazione professionale degli stessi;

p) diffondere l'innovazione tecnologica ed organizzativa, anche con il contributo di fornitori e produttori.

La Fondazione potrà esercitare ogni altra attività, anche di prestazione di servizi a titolo oneroso o gratuito, che, direttamente o indirettamente, l'organo amministrativo riterrà utile per il conseguimento dei fini istituzionali sopra indicati.

L'attività della Fondazione nelle materie relative alla formazione professionale continua per l'apprendimento non formale viene disciplinata da specifica Convenzione da stipularsi tra la Fondazione stessa e l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia.

La Fondazione, per il raggiungimento degli obiettivi e scopi riportati in statuto, potrà compiere qualsiasi operazione, stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, acquisire immobili in proprietà, in locazione, in leasing, in comodato, da utilizzare come sede legale o amministrativa o come sede delle attività previste dal presente statuto, cooperare con altri enti, partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private che perseguano finalità analoghe a quelle istituzionali, investire gli eventuali proventi della propria attività nella realizzazione degli scopi statutari, oltre ad esercitare qualsiasi altra attività che il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuna per tali fini.

Art. 4) Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dai beni conferiti dal Fondatore;

b) dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, compresi quelli dalla stessa acquistati e quelli derivanti da donazioni, legati e lasciti testamentari, da elargizioni o contributi versati da enti pubblici o privati, nonché da persone fisiche, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni e i contributi predetti siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per le finalità previste all'art. 3) del presente statuto;

c) dalle somme derivanti dagli avanzi attivi di gestione che il Consiglio di

Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio.

Art. 5) Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- a) dai proventi derivanti dalle attività della Fondazione;
- b) da rendite derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- c) da eventuali altri contributi attribuiti da enti pubblici e privati, nazionali, comunitari e internazionali, ovvero derivanti dalle normative fiscali tempo per tempo vigenti su libera scelta dei contribuenti;
- d) da contributi o elargizioni di sostenitori della Fondazione che non siano espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- f) da fondi e bandi dell'Unione Europea e/o di altri organismi istituzionali.

Le rendite e le risorse della Fondazione sono impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. La gestione della Fondazione deve, in ogni caso, assicurare l'integrità economica del patrimonio.

Art. 6) Sostenitori

Sono Sostenitori della Fondazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati, anche non economici, che ne facciano richiesta, che versino contributi annui nelle misure indicate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7) Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori.

Art. 8) Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 15 componenti.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati con apposita delibera dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia, Ente Fondatore, e sono rieleggibili.

11 Consiglieri del Consiglio di Amministrazione devono essere Consiglieri del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia.

Gli ulteriori 4 Consiglieri vengono nominati liberamente dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Brescia anche all'esterno della compagine del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia. Almeno due di questi dovranno avere un'età non superiore ai 40 anni ed essere iscritti all'albo degli Ingegneri della Provincia di Brescia.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione resta in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia, che ha durata quadriennale, nonché durante l'eventuale regime di prorogatio sino all'elezione del nuovo Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia. Nel regime di prorogatio i compiti di gestione dei consiglieri saranno circoscritti agli atti di ordinaria amministrazione.

Qualora, durante il periodo di mandato, uno o più consiglieri decadano per un qualsiasi motivo dalla loro carica, il Consiglio di Amministrazione sarà integrato da nuovi Consiglieri, nominati nel rispetto di quanto riportato nel presente articolo.

La nomina a Consigliere è singolarmente revocabile in qualsiasi momento dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia mediante

delibera contenente opportuna motivazione; con la medesima delibera può anche essere contestualmente nominato il/la sostituto/a.

Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, le cariche di Presidente, Segretario e Tesoriere spettano di diritto a coloro che rivestono analoghe cariche nel Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha la facoltà di nominare un Vicepresidente che sostituisca il Presidente in caso di assenza o impedimento o delega. Laddove non venga nominato un Vicepresidente, tali funzioni vengono svolte dal Consigliere più anziano per iscrizione all'albo.

Art. 9) Compensi dei consiglieri

Ogni carica è gratuita. A tutti i Consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni loro assegnate.

Art. 10) Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- a) predisporre e approva il bilancio consuntivo. Il progetto di bilancio consuntivo viene inviato al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri almeno trenta giorni prima della sua approvazione per il rilascio di parere obbligatorio ma non vincolante;
- b) elabora i documenti programmatici annuali delle attività della Fondazione da sottoporre al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri per il rilascio di parere obbligatorio ma non vincolante;
- c) attua i programmi della Fondazione;
- d) assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico economico;
- e) delibera l'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, salve restando le formalità stabilite per legge;
- f) decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
- g) delibera le modifiche allo Statuto (da sottoporre all'autorità tutoria per l'approvazione) a maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti;
- h) ha la facoltà di regolare l'attività della Fondazione mediante appositi regolamenti e procedure
- i) nomina eventuali coordinatori di progetto;
- l) delibera su ogni altra materia prevista dallo Statuto.

Il Consiglio può delegare, in tutto od in parte, i suoi poteri, anche con procura ad negotia, ad uno o più dei suoi membri, può nominare procuratori non consiglieri per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e di professionisti.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, per il perseguimento degli scopi di cui all'art. 3 del presente Statuto, può avvalersi di Coordinatori di progetto, anche esterni alla Fondazione.

I Coordinatori sono nominati dal Consiglio di Amministrazione che stabilisce la durata, le funzioni e l'eventuale compenso.

Art. 11) Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 12) Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente almeno una volta ogni bimestre, con avviso contenente l'Ordine del Giorno, trasmesso a mezzo PEC, ovvero attraverso qualsiasi altro strumento purché avente forma idonea a garantirne l'avvenuta ricezione da parte del destinatario, almeno 5 giorni liberi prima della data della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta, con lo stesso mezzo, almeno 24 ore prima della riunione.

Art. 13) Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti più della metà dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti ad eccezione di quelle concernenti le modifiche statutarie (art. 10 lett. g).

Quando si verifica una parità di voti avrà la prevalenza quello del Presidente ovvero di chi presiede la riunione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video, o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti. La riunione si riterrà svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il segretario verbalizzante.

In tal caso è necessario che:

- sia consentito al Presidente accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e il regolare lo svolgimento della riunione, nonché constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al segretario verbalizzante percepire correttamente quanto debba essere verbalizzato;
- sia consentito agli intervenuti scambiarsi eventuale documentazione, partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 14) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega espressamente di volta in volta. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo la ratifica da parte del Consiglio stesso nella prima riunione successiva. Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti.

Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione verranno fatte constare da verbali trascritti sull'apposito libro debitamente vidimato inizialmente; tali verbali verranno redatti dal Segretario e saranno dallo stesso sottoscritti unitamente al Presidente della riunione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni verranno svolte dal Vicepresidente se nominato o dal Consigliere più anziano per iscrizione all'albo.

In caso di assenza o impedimento del Segretario del Consiglio di Amministrazione, le sue funzioni verranno svolte da un Consigliere designato a maggioranza dai membri presenti alla riunione.

Art. 15) Il Collegio dei revisori

Il Collegio dei revisori provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposita relazione sui conti consuntivi ed effettua le verifiche di cassa. I controlli potranno essere effettuati anche in via individuale dai singoli revisori.

Annualmente il Collegio dei revisori riferisce al Consiglio di Amministrazione nonché al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri sui controlli effettuati mediante relazione scritta.

Il Collegio dei revisori è composto da tre membri, di cui uno con funzione di Presidente viene nominato, tra persone iscritte nel registro dei Revisori legali di cui al D.lgs. 39/2010, dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti della Provincia di Brescia e gli altri due vengono nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia.

Il Collegio dei revisori rimane in carica con la stessa decorrenza e per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, tenuto conto anche dell'eventuale prorogatio di cui all'art. 8) del presente Statuto.

Qualora, durante il periodo di mandato, uno o più revisori cessano per qualsiasi motivo dalla loro carica, il Collegio dei revisori della Fondazione sarà integrato da coloro che sono nominati in sostituzione dagli Organi chiamati per Statuto alla loro designazione.

Il Collegio dei revisori può partecipare, di diritto, a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, senza diritto di voto e senza rilevare ai fini della costituzione della maggioranza o della validità delle sedute.

La carica di Revisore legale è gratuita, salvo che per il Presidente che viene remunerato secondo la tariffa minima dei Dottori Commercialisti prevista per le prestazioni sopra indicate.

Ai revisori spetta il puro rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni loro assegnate.

Art. 16) Direttore della Fondazione

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che la Fondazione si avvalga dell'operato di un direttore della Fondazione. Il direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione e collabora alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione, ne cura la gestione dopo che gli stessi siano stati approvati dal Consiglio di Amministrazione ed è responsabile della loro puntuale e corretta esecuzione. Il direttore altresì dirige e coordina gli uffici della Fondazione e ne controlla le attività.

Art. 17) Comitato tecnico-scientifico

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato tecnico-scientifico composto da un numero variabile da tre fino a nove membri designati dal Consiglio medesimo tra coloro che si sono distinti nelle attività riguardanti gli scopi della Fondazione, al quale potrà chiedere pareri anche propositivi.

I membri di detto Comitato dureranno in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.

I membri del Comitato eleggono tra loro il proprio coordinatore.

L'attività dei membri del Comitato è gratuita.

Art. 18) Durata

La Fondazione è costituita senza limitazione di durata.

Art. 19) Estinzione

In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità ad attuarli, nonché di estinzione della Fondazione per qualsiasi altra causa determinata o con delibera di cessazione dell'attività votata da tre quarti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, i beni della Fondazione saranno liquidati ed i suoi averi saranno destinati ad organizzazioni non lucrative che perseguono in via prioritaria le medesime finalità della Fondazione stessa, tra le quali vi potrà essere anche l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia purché l'eventuale patrimonio al medesimo destinato in sede di liquidazione sia unicamente destinato al perseguimento delle medesime finalità svolte dalla Fondazione.

Art. 20) Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento ai principi generali del diritto e alle norme di legge applicabili in materia.

FIRMATO:

LAURA BOLDI

LUIGI ZAMPAGLIONE NOTAIO

Vi è sigillo.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, già modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 dicembre 2010 n. 235, firmato digitalmente come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti.

Brescia (BS), lì quindici novembre duemilaventiquattro (15/11/2024).